



**GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO**

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19/02/2010

=====

ADDI' 19/02/2010 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	NIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	Assessore	PARRONCINI	Giuseppe	"
DALIA	Francesco	"	RODANO	Giulia	"
DI CARLO	Mario	"	SCALIA	Francesco	"
DI LIEGRO	Luigina	"	TIBALDI	Alessandra	"
DI STEFANO	Marco	"	VALENTINI	Daniela	"
FICHERA	Daniele	"	ZARATTI	Filiberto	"
MANCINI	Claudio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - DI CARLO - DI STEFANO - FICHERA - PARRONCINI - TIBALDI - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 86

Oggetto:

Centro Medico Specialistico "VILLANOVA" S.r.l.: Accreditalmento provvisorio del gabinetto di risonanza magnetica nucleare sito in Villanova di Guidonia (Rm), Via Tiburtina Km 25.600 - Azienda USL RM G. Attuazione sentenza T.A.R. Lazio n°1463/2008 del 19/02/2008 e sentenza T.A.R. Lazio n° 4299/2009 del 28/04/2009.



**OGGETTO: Centro Medico Specialistico "VILLANOVA" S.r.l. : Accredimento provvisorio del gabinetto di risonanza magnetica nucleare sito in Villanova di Guidonia (Rm), Via Tiburtina Km 25.600 - Azienda USL RM G. Attuazione sentenza T.A.R. Lazio n°1463/2008 del 19/02/2008 e sentenza T.A.R. Lazio n° 4299/2009 de 28/04/2009**

### LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Vice Presidente della Regione Lazio;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

**VISTO** il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il decreto n. T0052 del 13 febbraio 2009 concernente: "Attribuzione al Vice Presidente della Regione Lazio delle competenze inerenti al settore organico Sanità";

**VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni;

**VISTA** la L.R. n. 4 del 3.3.2003 recante: "Norme in materia d'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio d'attività sanitarie e sociosanitarie, d'accreditamento istituzionale e d'accordi contrattuali con gli erogatori di prestazioni sanitarie";

**VISTA** la legge 30 dicembre 2004, n.311 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)*" ed in particolare l'art.1, comma 180 che ha previsto per le regioni interessate, qualora si verificasse una situazione di squilibrio economico - finanziario, l'obbligo di procedere ad una ricognizione delle cause ed alla conseguente elaborazione un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio;

**VISTA** la DGR n.2825 del 23 giugno 1998 "*Individuazione dei soggetti erogatori, pubblici e privati e relativa classificazione, abilitati all'erogazione per conto del SSR di*



*prestazioni ambulatoriali di diagnostica per immagini – risonanza magnetica nucleare – regime di accreditamento provvisorio”;*

**DATO ATTO** che, all'interno del succitato provvedimento di Giunta Regionale n.2825/98, allo scopo di procedere alla classificazione dei potenziali soggetti erogatori, si è provveduto ad operare una valutazione delle caratteristiche diagnostiche di ciascun dispositivo medico sulla base di cinque distinte fasce, individuate in relazione alla potenza del campo magnetico emesso dalle singole apparecchiature e degli esami eseguibili dalle stesse;

**VISTA** la DGR n.143 del 22 marzo 2006 *“Ripartizione nei livelli di assistenza del fondo sanitario regionale 2006. Finanziamento del livello assistenziale ospedaliero e definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni ospedaliere dei soggetti erogatori pubblici e privati per l'anno 2006. Finanziamento e definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e delle attività di assistenza riabilitativa territoriale”*, con particolare riferimento allegato n.10 recante disposizioni in materia di sistema di finanziamento e di remunerazione dell'attività specialistica ambulatoriale, ivi comprese quelle effettuate per il tramite di macchinari di risonanza magnetica nucleare;

**VISTA** la n D.G.R. n. 423 del 14 luglio 2006 (BUR n. 25 del 09.09.2006) concernente *“Prestazioni di diagnostica per immagini – Linee Guida per macchinari e strutture accreditate con il SSR – integrazione ed aggiornamento DGR n. 2825/98 e successive modificazioni”;*

**CONSIDERATO** che il Centro Medico Polispecialistico *“VILLANOVA”* S.r.l. è autorizzato all'esercizio di attività sanitaria con annessa sezione di radiologia;

**PREMESSO** che:

- il Centro Medico Specialistico *“Villanova”* S.r.l. Via Tiburtina Km 25.600 sito in Villanova di Guidonia (Rm) ha presentato in data 16/07/2003 alla Regione Lazio – Area Autorizzazione e Accreditamento – richiesta di accreditamento provvisorio del macchinario di R.M.N. da 1,5 T. modo Sigma Infinity Excite, allegando l'autorizzazione n° 23501 del 23/06/2003 rilasciato dal Comune di Guidonia Montecelio;



86 19 FEB. 2010, *RP*

stesso Centro;

- in data 01/12/2005 il citato Centro ha diffidato l'Amministrazione Regionale a provvedere al rilascio dell'accREDITAMENTO richiesto, sulla base del parere favorevole rilasciato dall'AUSL ROMA G;
- lo stesso Centro medico, di fronte all'inerzia della Regione, ha promosso un contenzioso presso il TAR - Lazio che, con sentenza n° 2270/2006, ha riconosciuto l'obbligo da parte della Regione di "concludere con provvedimento esplicito il procedimento avviato dalla Società ricorrente;
- che la Direzione Regionale ha poi rigettato, con nota n°71969/4V/03 del 20/06/2006, con provvedimento motivato l'istanza in questione, successivamente annullata dal TAR - Lazio con sentenza n°1463/2008 del 09/01/2008;
- che con nota regionale n°37432 del 04/04/2008, dopo aver ampiamente illustrato il motivo del diniego del citato accREDITAMENTO, il Direttore Regionale ha chiesto all'AUSL ROMA G di "riformulare, entro i limiti temporali, già assegnati alle altre parti, il parere a suo tempo espresso con la nota n° 2603 del 20/11/2004;
- che con nota regionale n° 65995 del 04/06/2008 si sollecitava "l'invio del sopracitato parere entro e non oltre 10 giorni dalla sua ricezione, pena comunicazioni al TAR per l'adozione di eventuali misure di natura penale, amministrativa e contabile;
- che con nota n° 358 del 04/06/2008, datata, quindi lo stesso giorno della nota regionale sopracitata, l'AUSL ROMA G riconfermava il parere già espresso con nota n° 2603/2004, e cioè di parere favorevole all'accREDITAMENTO dell'apparecchiatura citata in premessa classificabile in fascia E;
- che, verosimilmente la concomitanza e la simultaneità delle predette date non hanno permesso il rilascio del provvedimento di competenza, ma hanno costretto il Centro Medico Polispecialistico "Villanova" a ricorrere nuovamente al TAR, che, con sentenza n° 4299/2009 del 28/04/2009 ha ordinato alla Regione Lazio - Dip. Sociale - Area AccREDITAMENTO, di dare esecuzione alla sentenza del TAR n°1463/2008;
- che, perdurando l'inerzia dell'Amministrazione regionale, il Centro Medico Polispecialistico "Villanova" S.r.l., ha avanzato istanza al TAR Lazio per la

*AS*  
*SECRETARIA*  
*REGIONE LAZIO*



*[Handwritten mark]*

86

19 FEB. 2010

nomina di un Commissario ad Acta che dia immediata esecuzione alla precitata Sentenza TAR Lazio n°1463/2008;

**RILEVATO** come, nonostante le puntuali motivazioni che la competente Direzione ha esplicitato a sostanziare il provvedimento di diniego, queste siano state giudicate dal TAR contraddittorie e contrastanti con il parere – poco lineare invero – rilasciato dalla AUSL RM/G;

**ATTESO** altresì come la posizione della AUSL RM/G sia stata esplicitamente reiterata nella fase di rinnovo del procedimento in esito all'annullamento della nota n°71969/4V/03 del 20/06/2006;

**DATO ATTO** come, con tali presupposti, risulti scontato il tenore della decisione che verrebbe ad essere adottata dal nominando Commissario ad Acta e che pertanto, anche al fine di evitare ulteriori oneri economici per l'Amministrazione regionale, appare necessario procedere ad attribuire l'accreditamento provvisorio al Centro Medico Polispecialistico "Villanova" S.r.l. per prestazioni di RMN inserendo la struttura tra quelle indicate nella DGR 434/2007 con l'attribuzione della fascia "E" e con decorrenza dalla data di esecutività del presente provvedimento;

**TENUTO CONTO** che la presente deliberazione non è soggetta alla procedura di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità;

#### DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto:

- di accreditare provvisoriamente, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui alla legge n. 4/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, il "Centro Medico Polispecialistico "Villanova" S.r.l., sito in Guidonia Montecelio (Rm) Via Tiburtina Km 25.600 per le prestazioni di Risonanza Magnetica Nucleare, inserendo il medesimo – con decorrenza dalla data di esecutività del presente provvedimento – nella DGR 434/2007 con l'attribuzione della fascia "E".

L'Azienda USL RM G è tenuta a vigilare sulla corretta applicazione della presente Deliberazione.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Esterino MONTINO  
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 23 FEB. 2010

